


- che in caso di accertamento del mancato rispetto delle predette condizioni e prescrizioni ovvero in caso di accertata manomissione dei sigilli posti si adatteranno le sanzioni previste dall' art. 12 della L.R. n. 18/99 (da euro 516,46 a euro 2.582,28), inclusa la chiusura del pozzo.
- che il Comando Stazione Forestale, cui la presente è anche diretta, voglia effettuare periodici controlli, segnalando eventualmente la manomissione dei sigilli all'apparecchio contalimitatore, al fine di prevenire e reprimere abusi circa la destinazione delle acque rinvenute.

Il team incaricato dell'istruttoria  
G. Curiano / A. Tinicella




COMUNE DI TRANI  
n. 1340 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07.05.18 al 22.05.18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.  
Trani, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Provincia BAT  
0014715-18  
17/04/2018  
Data  
VIL07.02.01U  
Classificazione



## PROVINCIA DI BARILETTA - ANDRIA - TRANI

SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP, PAESAGGIO, GENIO CIVILE, DIFESA DEL SUOLO

Pratica N. 308/DOM

Presa d'atto n. 13/2018

### PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO

Richiedente: Sig. Calia Tiziano, nato a Trani il 01/03/1988 e ivi residente in via Amedeo, 16 -  
Ubicazione pozzo: Località: Santa Maria di Giano - Comune: Trani - Foglio 76, P.Ila 23.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il R.D. del 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L.R. del 5 maggio 1999, n. 18, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee";

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n° 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007, pubblicata sul B.U.R. n.102 del 18/07/2007, riportante in allegato le "Prime misure di salvaguardia";

VISTO l'art. 25 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17 reso operativo con D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico";

VISTA la D.G.P. n. 159 del 12/10/2010, con la quale nel prendere atto del predetto D.P.G.R. n. 178/2010 si è attribuita la relativa competenza al Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile;

VISTA la Disposizione Presidenziale con la quale si assegna all'ing. Vincenzo GUERRA la Direzione del predetto Settore;

VISTA l'istanza acquisita in atti al prot. n. 0006677-18 del 20/02/2018, con la quale la Ditta Calia Tiziano (C.F. - CLA TZN 88C01 L328N), ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 18/99 comunica di voler provvedere alla ricerca di acque sotterranee per uso domestico mediante la realizzazione di un pozzo nei terreni di proprietà della stessa, posti in località Santa Maria di Giano del Comune di Trani;

VISTA la richiesta di pubblicazione trasmessa con nota prot. n° 0008959-18 del 06/03/2018, relativa al Rende Noto affisso, all'Albo Pretorio del comune di Trani;

VISTA la richiesta di pubblicazione trasmessa con nota prot. n° 0008959-18 del 06/03/2018, relativa al Rende Noto affisso, all'Albo Pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

VISTI gli atti allegati alla suddetta istanza, conformi alla normativa tecnica di cui alla citata L.R. n° 18/99;

**RILEVATO** che il sito interessato alla trivellazione del pozzo artesiano in argomento ricade in **area interessata da Contaminazione Salina**, inclusa nelle "prime misure di salvaguardia" allegata alla delibera di Giunta Regionale n.883 del 19/06/2007, pubblicata sul B.U.R. n°102 del 18/07/2007;

**CONSIDERATO** che l'art. 8, comma 1, della L.R. n° 18/99 definisce per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi ovvero di verde condominiale non eccedente i 5.000 mq, non essendo riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente destinati alla vendita;

**DATO ATTO** dell'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito alla documentazione a corredo dell'istanza pervenuta e delle risultanze dell'accertamento sopralluogo effettuato in data **28/03/2018**;

**VISTO** l'articolo 8 comma 4 del 19/06/2007 della L. R. n°18/99 il quale specifica che l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera;

**VISTA** altresì l'attestazione del versamento di euro **100,00**, per spese d'istruttoria, effettuata dalla Ditta su conto corrente postale n. **4286418** intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

**DATO ATTO** altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato, come risultante da idonea autochiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Illegialità 2015-2017" approvato con D.C.P. n. 3 del 30/01/2015;

## PRENDE ATTO

ai sensi dell'art.8, comma 3 della citata L.R. n. 18 del 5/5/1999, **della comunicazione relativa alla ricerca di acque sotterranee per uso domestico** come in epigrafe oggettiva, alle seguenti limitazioni e condizioni:

- a) la portata emunta non potrà essere in alcun caso superiore a **1 (uno) l/sec** ed il volume complessivo annuo non potrà essere superiore a **300 (trecento) mc**;
  - b) venga installato, a spese della Ditta, un contalimatore tarato per la portata max di **1 (uno) l/sec**, per la misura del volume d'acqua da utilizzare;
- La presente presa d'atto è vincolata all'esistenza delle condizioni che giustificano la realizzazione di un pozzo ad uso domestico ed al rispetto delle seguenti ulteriori **PRESCRIZIONI**:
- 1) I lavori di trivellazione per la ricerca di acque sotterranee, dovranno avere inizio entro **12 mesi** dal rilascio della presente Presa d'Atto ed ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n° 18/99, devono essere commissionati ad Imprese munite di iscrizione S.O.A. corrispondente alla categoria OS21 (ex XI F) ai sensi del D.P.R. n° 34/00 e/o iscritte presso la Camera di Commercio;
  - 2) L'impresa incaricata dei lavori di trivellazione, almeno **15 giorni** prima dell'inizio dei lavori deve comunicare a questo Settore ed al Comune competente per territorio, la data di inizio degli stessi, gli estremi catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi della presente Presa d'Atto (utilizzando a tal uopo il modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale [www.provincia.br.it](http://www.provincia.br.it)), pena l'applicazione della sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7.746,85;
  - 3) **Qualora la ricerca superi la profondità dei 30 (trenta) metri dal piano di campagna, codesta Ditta in solido con l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo ai sensi della Legge n. 464 del 4 Agosto 1984, di comunicare all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati n° 48 - 00144 Roma, l'inizio lavori (Mod. 1), la sospensione dei lavori (Mod. 2), la ripresa dei lavori (Mod. 3) la fine dei lavori (Mod. 4) e (Mod. 4 bis). I modelli sono reperibili sul sito ([www.apat.gov.it](http://www.apat.gov.it)). L'insussistenza della sopra citata Legge n° 464 del 4 Agosto 1984 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28. Sarà**

cura di codesta Ditta avvertire l'impresa incaricata dei lavori degli adempimenti di sua competenza pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. n° 18 del 05.05.1999;

4) Codesta ditta dovrà comunicare immediatamente dopo l'avvenuta realizzazione del pozzo e comunicare prima di dare inizio al suo utilizzo, l'avvenuta installazione del contalimatore a cui farà seguito accertamento da parte di questo Settore per l'apposizione dei sigilli previsti per legge;

5) Codesta ditta dovrà trasmettere allo scrivente Settore, immediatamente dopo l'avvenuta realizzazione del pozzo e comunque entro **45 giorni** dal completamento dell'impianto, notizie relative all'esatta ubicazione del pozzo realizzato ed alle caratteristiche dello stesso con le indicazioni dei risultati della prova di portata estesa a tre gradini e dei certificati delle analisi chimico-batteriologiche su campioni d'acqua prelevati direttamente da tecnico di laboratorio.

6) La realizzazione del pozzo dovrà avvenire nell'osservanza delle norme urbanistiche, sanitarie e/o vincoli di legge, ed in particolare al rispetto delle distanze e dei vincoli rinvenuti dall'esistenza di giacimenti per lo sfruttamento di acque minerali di cui alla L.R. n° 44 del 28.05.1975 e delle cautele di cui alle vigenti disposizioni di legge;

7) I lavori di trivellazione dovranno essere eseguiti con la buona regola dell'arte e comunque sotto la direzione di un **geologo** incaricato da codesta Ditta, il quale, immediatamente dopo l'avvenuta realizzazione del pozzo, dovrà:

- attestare l'osservanza del disposto di cui al D.M. 11/03/1988 n° 47 punto "L.", secondo cui occorre accertare che le opere di emungimento siano compatibili con le caratteristiche dell'aquifero e che eventuali cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento. Dovranno essere altresì adottati tutti i mezzi e le modalità di estrazione idonee ad evitare che con l'acqua venga estratto anche il terreno o la sua frazione più fina;
- accertare la presenza di falde superficiali ed in tal caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare interferenze tra le suddette falde superficiali e quella profonda (cementazioni, riperforazioni, ecc.);
- redigere il certificato stratigrafico degli strati di terreno interessati dalla trivellazione;
- assistere alla esecuzione della prova di portata estesa a tre gradini redigendo il relativo certificato;

(gli accertamenti eseguiti come sopra dovranno essere allegati alla comunicazione di fine indagine utilizzando a tal uopo il modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale [www.provincia.br.it](http://www.provincia.br.it));

8) Nel caso di rinvenimenti di acque con caratteristiche termali e/o minerali codesta ditta dovrà immediatamente informare lo scrivente Ufficio ed il competente Ufficio Regionale Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattiva con sede in Modugno (BA);

9) Nel caso di rinvenimento di minerali di prima categoria (metalliferi e non, gas e vapori endogeni) di cui all'art. 2 del R.D. 29.07.1927 n° 1443, codesta ditta dovrà immediatamente informare il Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Napoli, ai sensi delle vigenti disposizioni minerarie di cui al R.D. succitato, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28.06.1955 n° 620.

10) L'acqua emunta dal pozzo realizzato non dovrà essere ceduta a terzi né a titolo gratuito né oneroso;

11) L'esecuzione dei lavori di trivellazione comporta automaticamente l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni suddette, da parte di codesta Ditta la quale è obbligata a consentire l'accesso ai fondi serviti dal pozzo, a funzionari dell'Amministrazione Provinciale, Settore 10 - Servizio Risorse Idriche per tutti gli accertamenti che si riterranno necessari al controllo dell'osservanza della presente presa d'atto.

12) Qualora venisse interrotto il lavoro di trivellazione o nel caso il pozzo non venisse più utilizzato, vengano adottate, onde non incorrere in sanzioni penali, tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere, provvedendo in primo luogo alla protezione del boccapozzo mediante idonee piastre in cemento armato oppure con robuste grate metalliche (Art. 17 della L.R. n° 18 del 5/5/1999 comma 1);

## DISPONE

- che la presente presa d'atto con validità a far data del presente atto è soggetta a verifica quinquennale da effettuarsi su istanza della ditta interessata, presso questo Settore, allegando alla stessa l'attestazione del versamento di € 50,00 per spese di istruttoria, insieme ai risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sulle qualità delle acque, eseguite in data prossima alla istanza (art.9 L.R.18/99).